

**Ordine degli Avvocati
Perugia**

Corte d'Appello di Perugia

**Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio
presso gli Uffici U.N.E.P. della Corte d'Appello di Perugia per
la formazione alla professione
di Avvocato**

II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

in persona del Presidente Avv. Carlo Orlando

La CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

in persona del Presidente Dott. Wladimiro De Nunzio

Premesso:

- a) che l'Ordinamento professionale (art. 14 r.d.l. 27-11-1933, n.1578, lettere *a* e *c*) e la L. 31.12.2012 n. 247), demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- b) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio, previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità (art.10 r.d. 22-01-1934 n.37);
- c) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non

appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;

d) che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con circolare 4/11/05 prot.1697, ha confermato le precedenti direttive e raccomandato di avvalersi dei tirocini formativi avendo presente, quale unico limite, quello dell'adozione di tutte le misure idonee ad assicurare che le iniziative da intraprendere si svolgano nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di riservatezza e sicurezza;

e) che tale attività di collaborazione può riguardare anche la stipulazione di convenzioni con enti che prevedano lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso gli Uffici Giudiziari Circondariali;

f) che il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del lavoro 25.3.1998, n. 142;

g) che il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lett. e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

h) che la pratica presso gli Uffici giudiziari è un effettivo momento di alta formazione per i praticanti avvocati;

i) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e la Corte d'Appello di Perugia hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare e ad accogliere i praticanti Avvocati in un tirocinio di formazione presso gli Uffici giudiziari;

l) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare, in via sperimentale e, riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze, nuove forme di tirocinio dei praticanti Avvocati, nell'intento di migliorare la loro formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti Avvocati, regolarmente iscritti nel relativo registro da non oltre un anno, sono ammessi ad espletare un periodo di tirocinio di tre mesi presso l'Ufficio Notifiche Esecuzioni Protesti della Corte d'Appello di Perugia, sia presso la sede di Perugia che presso le sedi delle Sezioni Distaccate del Tribunale di Perugia.

La sede di assegnazione sarà scelta dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente secondo il suo prudente apprezzamento e tenuto conto della residenza del tirocinante.

Il primo trimestre di tirocinio può essere prorogato per un ulteriore trimestre, previo parere favorevole del Tutor di cui al successivo art. 5 da far pervenire al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia almeno 15 giorni prima della scadenza di ciascun trimestre.

Il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante Avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso l'U.N.E.P. predetto deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 3

L'Ordine degli Avvocati formerà un elenco di tirocinanti, in relazione alla disponibilità dei posti, e lo proporrà al Presidente della Corte d'Appello. Compete all'Ordine degli Avvocati l'eventuale selezione degli aspiranti.

ART. 4

Il Presidente della Corte d'Appello collocherà ciascun praticante nell'ambito della sede U.N.E.P. che abbia espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso l'U.N.E.P. non possono superare il numero complessivo di due unità.

ART. 5

Il programma di tirocinio verrà predisposto da una Commissione costituita dal Presidente della Corte d'Appello, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente.

Per ciascun praticante Avvocato presso l' U.N.E.P. viene predisposto un progetto di tirocinio che prevede:

- l'indicazione dell'Ufficiale Giudiziario Dirigente quale Tutor con funzione di riferimento didattico-organizzativa;
- l'indicazione di un Ufficiale Giudiziario preposto alla vigilanza delle attività previste dal progetto di tirocinio;
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza presso l'U.N.E.P..

Con la firma della presente convenzione il Presidente della Corte d'Appello autorizza espressamente i praticanti ammessi al tirocinio presso l' U.N.E.P. ad accedere, unitamente all'ufficiale giudiziario, presso i luoghi oggetto di esecuzione forzata e di sfratto e all'interno degli stessi.

ART. 6

I tirocinanti hanno una copertura assicurativa, con polizza stipulata dall'Ordine degli Avvocati, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio previsto, compresi gli infortuni in itinere, nonché per i danni che dovessero causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante Avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo dell'Ufficiale Giudiziario affidatario e dei Tutori le attività previste dal progetto di tirocinio, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei praticanti Avvocati;
- mantenere un contatto continuo con l'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio.

ART. 8

Il Dirigente dell'Ufficio NEP si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare.

La Corte d'Appello si impegna altresì a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico di sicurezza elaborato dall'Ente.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal D. Lgs. 81/08, sono individuate dalla Corte d'Appello e comunicate ai Tutori e al praticante prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 9

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente della Corte d'Appello per sopravvenute esigenze dell'U.N.E.P. ovvero del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 10

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per la Corte d'Appello, né per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 11

Durante l'intero periodo di tirocinio i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale.

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente della Corte d'Appello per sopravvenute esigenze dell'U.N.E.P. ovvero del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 10

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per la Corte d'Appello, né per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 11

Durante l'intero periodo di tirocinio i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale. Con riferimento ai procedimenti trattati durante il tirocinio tale incompatibilità permane in via assoluta anche dopo l'esaurimento dello stesso.

Durante il tirocinio il praticante ha l'obbligo di astenersi dal trattare i procedimenti in cui la difesa sia affidata ad un avvocato dello studio presso cui il praticante espleta la pratica forense.

L'eventuale violazione del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Art. 12

La presente Convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per iscritto di anno in anno.

Art. 13

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131; le spese di registrazione sono a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Perugia, 15 luglio 2013

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Carlo Orlando



Il Presidente della Corte d'Appello di Perugia

Dott. Vladimiro De Nunzio

